



COMUNE DI MARSICONUOVO

PROVINCIA DI POTENZA

C.A.P. 85052
P.IVA 00520370768
givignol@rete.basilicata.it

Tel.0975/345111
Fax 0975/345211

- art. 89 T.U.E.L. n. 267/2000 -
DELIBERA DI ADOZIONE

PUBBLICAZIONE

ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO DI REPERIBILITA'

Art.1

E' istituito nell'ambito del Comune di Marsiconuovo il servizio di reperibilità domiciliare, al fine di assicurare il proprio intervento per i servizi urgenti e necessari di pubblico interesse nonché per qualsiasi altro motivo contingibile ed imprevedibile di pubblico interesse da cui possa derivare un danno all'Ente o alla collettività che dovesse verificarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Art.2

Le aree di pronte reperibilità vengono individuate nei seguenti settori operativi:

- Area di vigilanza
- Area tecnica
- Area Amministrativa

Art.3

Per "Reperibilità" domiciliare si intende, l'obbligo del dipendente nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente nonché per l'intero arco delle ventiquattro ore, le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità raggiungendo il posto di lavoro assegnato nel più breve tempo dalla chiamata stessa e comunque inferiore a 30 minuti.

Art.4

Per i motivi di carattere operativo, ogni turno di servizio ha la durata di una settimana, non immediatamente ripetibile dalle stesse persone ed alle condizioni poste al successivo articolo 5. Il turno di servizio settimanale, deve essere ~~espletato~~ ^{svolto} al di fuori dell'ordinario turno di lavoro.

Art.5

Il turno di servizio settimanale di reperibilità è stabilito dal capo servizio. L'ordine di servizio è reso noto al personale interessato mediante affissione all'albo pretorio. Copia di tale ordine ~~deve altresì essere inviata al Sindaco, nonché all'ufficio economato, all'Ufficio Protezione Civile del Comune di Marsiconuovo.~~ Nell'ordine di servizio in questione debbono essere indicati, a fianco di ciascun nominativo del dipendente, il relativo indirizzo ed il recapito telefonico.

Art.6

In ogni turno settimanale deve essere inserito un numero massimo di dipendenti per ciascuna area di intervento come indicato al superiore art.2 e comunque sarà così formato:

1. Area Vigilanza

n.1 operatore

2. Area Tecnico manutentiva

n.1 Tecnico (Ingegnere – Architetto – Geometra) del Settore LL.PP., Urbanistica, Ambiente, Attività produttive.

Al tecnico di turno è demandato il coordinamento della squadra ed eventualmente, il collegamento con le altre aree impegnate nell'intervento.

3. Area Amministrativa

n. 1 unità da scegliersi fra le seguenti figure:

Anagrafe, Stato Civile.

Art.7

Nell'eventualità che nell'intervento sono chiamate figure professionali appartenenti a più aree il coordinamento, in assenza del caposervizio, è demandato all'unità con la qualifica superiore ed a parità, al più anziano per servizio.

Art.8

Ogni dipendente non può essere posto in reperibilità per un periodo superiore a 72 giorni all'anno , pari a 6 giorni al mese per 12 mesi (art.25 del C.C.N.L. 14.09.2000).

Ogni modificazione al turno settimanale, per malattia, congedo o altri gravi motivi , può essere proposta solo dai capi servizio interessati che provvedono rispettivamente alla sostituzione dell'unità impedita, dandone comunicazione come previsto dall'art.5.

Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Art.9

Per il servizio di reperibilità domiciliare al personale, inserito nel turno settimanale verrà corrisposto, per l'intera durata del turno stesso un compenso di € 10,33 per 12 ore giornaliere e non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria , maggiorata in tale caso del 10% .

L'importo suddetto è suscettibile di modificazioni in base ai successivi accordi collettivi nazionali di lavoro a livello nazionale o decentrato.

Art.10

I congedi ordinari e straordinari , ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo , durante la settimana di turno, non danno diritto al compenso previsto dal precedente articolo 8 , limitatamente alle ore di effettiva assenza.

Art.11

In caso di chiamata con intervento, il lavoro effettivamente svolto sarà compensato con il pagamento delle ore di servizio straordinario effettivamente prestato oltre il normale orario di servizio o con riposo compensativo per le ore prestate a richiesta del dipendente .

Art.12

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità , risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente articolo 3 , perde il diritto al compenso maturato per l'intera settimana e , salvo giustificato motivo , è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Art.13

Il compenso previsto dagli articoli 7 e 9 verrà liquidato trimestralmente sulla base di appositi elenchi che i capi settori o capi servizi trasmetteranno al settore Personale, entro i primi cinque giorni del trimestre successivo, che comprenderanno il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente, nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestate.

In caso di intervento il coordinatore di turno farà pervenire subito , (e comunque entro e non oltre le quarantotto ore) , copia del rapporto di servizio con la precisazione delle modalità di intervento , delle unità impiegate e dell'ora di inizio e fine dell'intervento unitamente all'elenco di cui al precedente comma.

Art.14

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento è obbligatorio e sarà assicurato dal personale normalmente impiegato nei vari servizi di rispettiva competenza dei settori indicati nell'art. 2.

Sono esclusi i dipendenti eventualmente distaccati in altri uffici comunali per l'espletamento di servizi che non rientrino fra i compiti d'istituto dei settori interessati.

Art.15

La spesa relativa all'espletamento del servizio oggetto del presente regolamento graverà sul Fondo Efficienza dei Servizi previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo.

Art.16

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del provvedimento adottivo.

Il presente regolamento abroga ogni altro regolamento preesistente.
